

Cessione intracomunitaria di imbarcazione da diporto: i chiarimenti dell'Agenzia in merito alla prova di avvenuta movimentazione

In data 24 luglio 2014 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la [Risoluzione 71/E](#), in materia di prova di fuoriuscita di un bene dal territorio dello Stato nell'ambito di una cessione intracomunitaria ai sensi [dell'art.41 del DI 331/1993](#).

L'istante è una società di leasing che cede a titolo oneroso un'imbarcazione da diporto, ormeggiata presso un porto italiano, ad un acquirente francese, iscritto al VIES e, dunque, soggetto passivo d'imposta.

Si tratta di cessione intracomunitaria, ossia di un'operazione non imponibile ai fini Iva ai sensi dell'art.41 del DI 331/1993, in quanto costituisce una cessione a titolo oneroso di bene trasportato nel territorio di un altro Stato membro UE e nei confronti di un soggetto passivo d'imposta.

Trattandosi di un'imbarcazione, il cui trasporto avverrà autonomamente da parte del cessionario " via mare" non è possibile attestare la movimentazione del bene tramite CMR, ossia documento di trasporto. In assenza di disposizioni precise da parte della normativa comunitaria e di quella italiana, la prassi ha previsto, in casi simili, di fornire la prova in questione tramite qualsiasi altro documento idoneo a dedurre, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato cedente a quello acquirente ([Risoluzione 345/2007](#) e [Risoluzione 477/2008](#)).

Tutto ciò premesso, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, nella fattispecie in oggetto, l'istante deve dotarsi della seguente documentazione, nel caso in cui subisca un futuro controllo da parte dell'amministrazione finanziaria:

- fattura di vendita dell'imbarcazione;
- documentazione bancaria da cui si evincano le somme riscosse in relazione alla vendita effettuata;
- contratto attestante l'impegno intrapreso dalle parti;
- documentazione commerciale che attesti il passaggio di proprietà tra le parti;
- documento che attesti la cancellazione dell'imbarcazione da diporto dal registro italiano;
- documento che attesti l'avvenuta iscrizione dell'imbarcazione stessa nel registro francese;
- elenco riepilogativo Intrastat;

infine, ai fini della prova dell'avvenuta movimentazione del bene, è necessario fornire una dichiarazione da parte del cessionario che attesti di aver condotto l'imbarcazione dal porto italiano a quello francese, dichiarazione corredata da idonea documentazione, come ad esempio il contratto di ormeggio stipulato con il porto di destinazione.